

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



UFFICIO DOTTORATO, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

Via G.C. Cortese, 29 - Palazzo degli Uffici - I piano – 80133 – NAPOLI –

e-mail iscrizionedottorato@unina.it

AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DEL XXXVII CICLO

1. ISCRIZIONE AL CORSO. Si ricorda che, così come previsto dall'articolo 10 del bando di concorso, le graduatorie finali dei corsi di dottorato di ricerca del XXXVII ciclo, approvate con decreto rettorale, vengono affisse, entro il trentesimo giorno successivo alla data della prova orale, all'Albo Ufficiale, presente nel sito web dell'Ateneo, e sul portale all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione>. Tali modalità di pubblicazione rappresentano notifica ufficiale ai vincitori dei risultati concorsuali.

Coloro i quali sono risultati vincitori dei concorsi di ammissione ad uno dei corsi in argomento devono, **entro e non oltre i successivi 10 giorni dalla data di affissione della graduatoria, presentare o far pervenire - a pena di decadenza** - all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio – iscrizionedottorato@unina.it - la documentazione prevista dal bando di concorso, la cui modulistica è presente sul citato portale. Al modulo per l'iscrizione devono essere allegati: il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo regionale per il diritto allo studio ed una fotocopia di un documento di identità debitamente firmata.

L'attribuzione delle borse di studio verrà effettuata secondo l'ordine della graduatoria.

I **candidati con cittadinanza italiana** ammessi ai corsi di dottorato sono tenuti al versamento del contributo regionale per il diritto allo studio, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente su piattaforma [SEGREPASS](#).

I **candidati con cittadinanza estera** dovranno procedere al pagamento della suddetta tassa **esclusivamente con bonifico bancario**: IBAN IT06V0306903496100000046121, codice swift: BCITITMM, intestato all'ADISURC, via A. De Gasperi, 45 - 80133 Napoli. Nella causale dovrà essere specificato il proprio nominativo, la data, ed il luogo di nascita, l'anno accademico 2021/2022 e la dicitura "Università degli Studi di Napoli Federico II".

2. BORSA DI STUDIO. I vincitori di borsa di studio potranno usufruirne qualora siano in possesso dei requisiti previsti ed, in particolare, abbiano un reddito annuo personale complessivo non superiore ad euro 15.343,28. Il reddito annuo personale è riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa (es.: borsa di studio a.a. 2021/2022 – anno solare 2022).

La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e sia stato ammesso all'anno di corso successivo.

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti. Inoltre, chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche solo per la metà della durata del corso, non può fruirne una seconda volta.

L'importo della borsa, conferita ai sensi e con le modalità indicate nel bando di concorso, per ciascun anno di corso del dottorato, è, così come determinato dal D.M. n.40 del 25.01.2018, di euro 15.343,28, al netto dei contributi previdenziali stabiliti dal citato decreto ministeriale e successive modificazioni ed integrazioni.

2.1. EROGAZIONE BORSA. L'erogazione della borsa avverrà, di norma in rate mensili **posticipate**, a partire dalla data di inizio delle attività comunicata dal Coordinatore del corso di dottorato all'Ufficio sopra indicato. Il Coordinatore dovrà, inoltre, inviare attestazioni di regolare frequenza del corso, secondo il seguente calendario:

BIMESTRE	PRESENTAZIONE ATTESTATI
inizio corsi/31 dicembre	tra l'1 e il 5 gennaio
1 gennaio/28 febbraio	tra l'1 e il 5 marzo
1 marzo/30 aprile	tra l'1 e il 5 maggio
1 maggio/30 giugno	tra l'1 e il 5 luglio
1 luglio/31 agosto	tra l'1 e il 5 settembre
1 settembre/31 ottobre	tra l'1 e il 5 novembre

I ratei saranno erogati, esclusivamente, tramite accredito sul proprio c/c, aperto sul territorio nazionale. A tal fine, dovrà essere compilato il modello "coordinate bancarie" reperibile sul portale dell'Ateneo all'indirizzo [CONT_CB_2017-10-242-1 \(unina.it\)](#), da presentare o far pervenire all'Ufficio Gestione Proventi e Trasferimenti Interni di questo Ateneo - Corso Umberto I, 40 – Napoli, digitalizzato tramite posta elettronica a michele.scarpati2@unina.it e daniela.scognamiglio@unina.it (allegando copia di un documento d'identità).

2.2 CONTRIBUTO INPS. Le borse di studio in discorso sono assoggettate al versamento del contributo INPS a gestione separata, ex-art.2, comma 26, primo periodo, della L. 335/95 e successive modificazioni, di cui 2/3 a carico dell'Amministrazione ed 1/3 a carico del soggetto beneficiario.

E' necessario, pertanto, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS relativamente alla citata gestione separata.

La domanda di iscrizione deve essere presentata all'INPS, con le modalità fornite dall' Ente stesso sul sito www.inps.it.

L'eventuale inadempimento riguardante la costituzione della posizione contributiva non consentirà l'erogazione della borsa di studio.

3. NORME VARIE. Alla fine di ciascun anno gli ammessi ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curerà la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto al corso, proporrà al Rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di dottorato di ricerca.

Il dottorando può svolgere la sua attività all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, sentito il tutore. Per i periodi complessivamente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del coordinatore del corso, sentito il tutore. L'importo della borsa di studio sarà elevato del 50% in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero. Il pagamento per tali periodi avverrà previa consegna da parte dell'interessato di apposita attestazione rilasciata dall'istituzione estera, nella quale venga certificato l'effettivo svolgimento di attività di ricerca presso l'istituzione medesima

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge 210/1998, può essere affidata ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, che comunque non comprometta l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Università Federico II e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

Le attività didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere il tetto delle 40 ore per ciascun anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.

E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato con un altro corso di studio universitario, pertanto, gli altri corsi devono essere sospesi dall'anno accademico di inizio del dottorato. La sospensione di un dottorato a favore di un altro dottorato non è, invece, possibile. In tal caso si dovrà necessariamente optare, definitivamente, a favore di uno dei due dottorati.

In deroga a quanto sopra specificato, è consentita:

- la contemporanea frequenza di un corso di dottorato e del corso relativo ad una Scuola di Specializzazione di area medica, quando ricorrano le condizioni indicate all'articolo 18 del Regolamento di disciplina del Dottorato di Ricerca emanato con D. R. n. 2894 del 4.9.2013;
- per lo studente iscritto ad un corso di Master universitario, ammesso a un corso di dottorato di ricerca, la possibilità di concludere le attività formative del Master che possono essere riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come percorso formativo sostitutivo del primo anno di attività del corso di dottorato (articolo 25, comma 7, del Regolamento Didattico di Ateneo).

Il corso è sospeso nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità e paternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

I dottorandi, inoltre, hanno il diritto di chiedere la sospensione del corso per malattia grave e, per un periodo massimo di un anno, per servizio civile. Il Collegio dei docenti prenderà atto delle sospensioni.

La sospensione superiore a trenta giorni per uno dei motivi sopra indicati comporta l'obbligo di recuperare per intero i periodi di interruzione dell'attività e, per i titolari di borsa di studio, la cessazione dell'erogazione della borsa stessa per il periodo di sospensione. L'intera durata del corso di dottorato non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, essa sarà protratta per un periodo corrispondente a quello dell'interruzione.

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o per dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.